



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE AL DECRETO – LEGGE

“Ulteriori misure di sicurezza sociale relative all'emergenza da Coronavirus”

Il protrarsi dell'epidemia da COVID-19 (Coronavirus), dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita l'emanazione di un ulteriore Decreto - Legge che vada a normare quanto precedentemente era precluso o non previsto. Il Decreto – Legge “Ulteriori misure di sicurezza sociale relative all'emergenza da Coronavirus” è stato elaborato per colmare tale lacuna.

Il ricorso allo strumento del Decreto – Legge è motivato dal carattere tempestivo che necessitano tali provvedimenti, anche di riapertura e proseguimento della Fase 2, spesso non conciliabili con le tempistiche previste per la convocazione del Congresso di Stato.

All'articolo 1 viene derogato quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera t) del decreto - legge n.68 del 3 maggio 2020 in riferimento ai congedi ordinari e permessi straordinari per il personale ISS. È necessario dopo oltre due mesi consentire al personale alle dipendenze dell'ISS il riposo necessario, stante il prolungato stress cui è stato sottoposto a partire dall'inizio dell'emergenza. Le richieste di periodi di assenza dal lavoro devono essere vagliate e trasmesse, per la conferma, al Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

L'articolo 2 regola le attività di baby-sitting, collaborazione domestica, assistenza ed educazione domiciliare per disabili o persone non autosufficienti. Per garantire la tutela del diritto all'istruzione, alla formazione dei bambini disabili, e all'assistenza a persone non autosufficienti è necessario consentire le attività di baby-sitting, di collaborazione domestica, nonché di assistenza ed educazione domiciliare in caso di disabilità o di non autosufficienza, sempre nel rispetto dei principi generali (utilizzo di guanti, mascherine, etc.) come previsto dalla normativa vigente. Si prevede a tal proposito, tra le altre cose, l'iscrizione ad apposita lista tenuta presso la Direzione delle cure primarie con obbligo di avere un'età compresa tra 18 e 65 anni e di essere negativi al test sierologico e, in caso di IgM o IgG positive, di essere negativi al tampone molecolare. Chi presti i servizi in assenza dei requisiti, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00). Identica sanzione è comminata nei confronti della famiglia ospitante.

L'articolo 3 prevede interventi sociali, socio-sanitari e psico-educativi a favore di minori con disagio psicologico e sociale, disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Le attività socio-educative, psicologiche, riabilitative, socio-sanitarie erogate dal Servizio Minori in una prospettiva educativa e in un'ottica preventiva e di riduzione del disagio stesso, vengono riattivate secondo piani ben definiti dal Servizio Minori stesso con specifici protocolli nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

L'articolo 4 tratta della proprietà dei dati epidemiologici dell'ISS, al fine dell'ufficialità nella diffusione di tali dati si specifica che i dati epidemiologici (ad esempio



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

screening sierologici, tamponi, soggetti positivi, cerchie familiari ecc) sono di proprietà ISS e nessun altro soggetto fisico o giuridico ne è proprietario o autorizzato alla divulgazione, salvo che le informazioni non siano già state divulgate precedentemente dal proprietario. Tale articolo non limita, ovviamente, il sacrosanto diritto del singolo di parlare, discutere o criticare la propria situazione, quanto unicamente di evitare che vi sia una difformità nella divulgazione dei dati che renderebbe difficile comprendere l'andamento dell'epidemia. Ad esempio si sarebbe potuto verificare il caso in cui le aziende presso cui l'ISS effettua i propri screening divulgassero in alcuni casi l'esito dei positivi al sierologico, in altri l'esito al molecolare, in altri ancora si mescolassero i dati dei sammarinesi con quelli dei frontalieri etc.

All'articolo 5 vengono definite le modalità per l'effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena. È compito della protezione civile autorizzare l'intervento, per attività di riparazione e ripristino urgenti, di operatori economici presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena, un isolamento oppure il proprietario non sia nelle condizioni di abbandonare il domicilio per qualsiasi motivo sanitario certificato. Naturalmente ogni intervento presso il domicilio è subordinato al rispetto di apposito protocollo indicato al professionista dalla Protezione civile, sentito il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie e al rispetto della normativa vigente.

L'articolo 6 regola il distanziamento nei mezzi di trasporto privati.

L'articolo 7 proroga la scadenza compilazione catasto rifiuti 2019, considerato che molte aziende, nonché gli uffici pubblici deputati, non hanno operato nei mesi di marzo e aprile. Si posticipano dunque le comunicazioni previste per l'anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l'anno 2019, dal 30 aprile al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

L'articolo 8 stabilisce il prezzo delle mascherine chirurgiche, presso le farmacie ISS, in €0,52. Le mascherine sono soggette alla scontistica SMAC prevista, inoltre in funzione delle disponibilità di magazzino si concede facoltà alla farmacia di contingentare la distribuzione fino a 10 pezzi a persona al giorno.

All'articolo 9 si norma la facoltà di effettuare, su volontà individuale, i test sierologici al di fuori della gestione ISS. Al fine di consentire all'ISS di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale, sia in caso di esito positivo che negativo, vi è l'obbligo di comunicare il risultato all'ISS. Se riscontrati positivi delle IgM o delle IgG, i soggetti che abbiano effettuato il test sierologico al di fuori della gestione ISS, sono sottoposti a quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dal gruppo COVID dell'ISS e avrà un costo quantificato in €100,00 per ogni tampone.

L'articolo 10 prevede disposizioni sul rientro di sammarinesi dall'estero e accesso a San Marino di lavoratori provenienti da regioni non limitrofe. I cittadini sammarinesi o residenti che rientrano dall'estero (eccetto Italia) hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e in conseguenza di ciò sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

molecolare. In attesa dell'esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento.

L'articolo 11 regola l'apertura delle attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino, ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID-19. Resta fermo l'obbligo di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID-19 e per gli operatori di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus0.

All'articolo 12 al comma 1 si modifica l'articolo 1 comma 1 lettera g) del Decreto - Legge n. 68/2020, consentendo l'attività motoria e sportiva svolta oltre che all'aperto anche in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale. In nessuno caso è consentito l'uso degli spogliatoi/docce ove presenti. E' altresì consentita la caccia di selezione e l'addestramento cani sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge. Al comma 2 si modifica l'articolo 1 comma 1 lettera h) del Decreto - Legge 68/2020 prevedendo l'accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e comunque di non più di 1 utente ogni 16 mq (anziché 10 mq). E' fatto obbligo, per le federazioni e società sportive, del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nonché il rispetto delle linee guida e/o di appositi protocolli specifici definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Al comma 3 si stabilisce che le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, sono disciplinate da apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport.

L'articolo 13 prevede la deroga temporanea all'obbligo di deposito dell'originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo, per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 14 prevede la deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 per ciò che riguarda la richiesta Cassa Integrazione Guadagni, causa 4) di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 67/2020, mentre all'articolo 15 si prevedono modifiche all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4, di cui si può beneficiare solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali, ad eccezione per le attività economiche del settore edile o affini in caso di maltempo.

L'articolo 16 aggiunge un comma all'articolo 35-bis del Decreto-Legge n.66/2020.

L'articolo 17 modifica l'articolo 17 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63 per ciò che riguarda le vendite promozionali per l'anno 2020, che possono essere effettuate unicamente in occasione del "black Friday" previsto per le giornate 27 e 28 novembre 2020 e le vendite di fine stagione per l'anno 2020 che potranno essere effettuate dagli



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre.

L'articolo 18 modifica all'articolo 18 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68 (norme di coordinamento) prorogando l'efficacia degli articoli 2 comma 19, 6 comma 2, 8, 9 comma 3, 10, 11, 14, 17 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66.

L'articolo 19 prevede il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 per quanto compatibile, nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

L'articolo 20 abroga gli allegati 1,2,3,4,5 del Decreto-Legge n. 68/2020 e li sostituisce con gli allegati 1,2,3,4,5,6.

Il Segretario di Stato
Roberto Ciavatta